



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 301 DEL 17/10/2022

OGGETTO: Patto di Integrità. Approvazione nuovo modello

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di Ottobre alle ore 12:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. QUARTO FABRIZIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	QUARTO FABRIZIO	SI
VICE SINDACO	LASIGNA DOMENICO	SI
ASSESSORE	CARDILLO IDA	SI
ASSESSORE	PUTIGNANO DOMENICO	SI
ASSESSORE	GUGLIELMI MARIA ROSARIA	SI
ASSESSORE	TERMITE ROSA	SI
ASSESSORE	D'ERRICO ANTONIO	SI
ASSESSORE	BRAMANTE MICHELE	SI

Presenti n° 8 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Avv. QUARTO FABRIZIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL SEGRETARIO GENERALE - RPCT

Atteso che:

- l'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 dispone che *“le Stazioni Appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera CIVIT n. 72/2013 al paragrafo 3.1.13 precisa: *“le Pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”*;
- l'allegato 1 al PNA 2013, al punto B.14 recita: *“i patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla Stazione Appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti ...”*;
- con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il PNA 2016 il quale prevede che *“Resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall'Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche”* ed ancora alla pagina 6, primo capoverso dove si specifica che *“Quanto già indicato nell'aggiornamento 2015 al PNA, sia per la parte generale che per quella speciale è da intendersi integrativo del presente PNA”*;
- il D.L. n. 76/2020 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020 n. 120, ha introdotto nuove previsioni in materia di patti di integrità e, nello specifico:
 - articolo 3 comma 7: *“Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente: “Art. 83 bis (protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'Interno può sottoscrivere protocolli o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia. 3. Le stazioni appaltanti*

prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto”;

-

Viste:

- la determinazione AVCP n. 4/2012 con cui l'Autorità di Vigilanza si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità;
- la deliberazione ANAC n. 1374 del 21 dicembre 2016 nella quale si chiarisce che *“la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara”;*
- la delibera ANAC n. 1120 del 22.12.2020 avente ad oggetto: *“Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16.07.2020 n. 76, convertito con legge 11.09.2020 n. 120, in materia di patti di integrità”;*
- le Linee Guida ANAC n. 15 recanti *“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”*, approvate con Delibera n. 494 del 5 giugno 2019;

Visto:

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Comune di Massafra approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 28.04.2022;
- Il Piano delle Performance approvato con D.G.C. n. 28 del 27.01.2022;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;
- il Codice Etico e Comportamentale approvato con D.G.C. n. 44 del 30.03.2015, in particolare l'articolo 3 *“Ambito di applicazione”* che prevede *“(omissis) I Dirigenti dell'Ente, in particolare, provvedono ad inserire negli atti o contratti di affidamento, negli atti di incarico o nei bandi di gara, apposite previsioni di applicazione delle norme contenute nel presente Codice. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, nei Disciplinari e nei contratti di Appalto, I Dirigenti inseriscono, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto la seguente dicitura: Norma di comportamento “L'appaltatore/il professionista dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice adottato da questo Ente, che viene consegnato in copia (anche solo in formato digitale), e che il predetto appaltatore/professionista dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi del citato Codice comporterà la risoluzione del Contratto. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali il Comune di Massafra, tramite il Dirigente*

interessato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e/o giustificazioni. Decorso, infruttuosamente, il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, inammissibili o irricevibili, il Dirigente della Ripartizione interessata disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Ente Comune il diritto al risarcimento dei danni”;

Considerato che i patti di Integrità si prefiggono lo scopo di ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore dei pubblici appalti e che la relativa implementazione è stata favorita dall'ANAC attraverso le previsioni del PNA e delle linee guida del 2015 finalizzate all'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture, UTG ed enti locali;

Preso atto:

- che questo Ente, con D.G.C. n. 97 del 15.06.2015 ha proceduto all'approvazione del Patto di Integrità per tutte le procedure di gara ed affidamenti superiori ad EUR 40.000 pena l'esclusione di gara;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 e, quindi, di aggiornare il modello di patto di integrità per l'affidamento di commesse, e conseguentemente, disporre che i dirigenti inseriscano negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto;

Visto l'allegato schema di "Patto di integrità" predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, da sottoscrivere obbligatoriamente da parte dei partecipanti alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché dei destinatari di affidamenti diretti di importo pari o superiore ad € 40.000,00, che diventa parte integrante e sostanziale del contratto da stipulare con l'appaltatore;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

PROPONE

1. di approvare l'allegato schema di "Patto di integrità", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione del patto approvato con D.G.C. n. 97/2015;

2. di dare atto che il patto di integrità dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da parte dei partecipanti alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché dei destinatari di affidamenti diretti di importo pari o superiore a € 40.000,00;
3. di dare atto che nei contratti stipulati dall'Ente sia mediante scrittura privata che in forma pubblica amministrativa, dovrà essere inserita la clausola di cui all'art. 3 del Codice di Comportamento approvato con D.G.C. n. 44/2015 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Dirigenza dell'Ente, nonché la pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
5. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. n. 267/2000, contestualmente all'affissione all'albo, la deliberazione adottata ai capigruppo consiliari.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione istruttoria che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale-Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- la L. n. 190/2012;
- il D. Lgs. n. 50/2016;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di "Patto di integrità", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione del patto approvato con D.G.C. n. 97/2015;
2. di dare atto che il patto di integrità dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da parte dei partecipanti alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché dei destinatari di affidamenti diretti di importo pari o superiore a € 40.000,00;
3. di dare atto che nei contratti stipulati dall'Ente sia mediante scrittura privata che in forma pubblica amministrativa, dovrà essere inserita la clausola di cui all'art. 3 del Codice di Comportamento approvato con D.G.C. n. 44/2015 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Dirigenza dell'Ente, nonché la pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
5. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. n. 267/2000, contestualmente all'affissione all'albo, la deliberazione adottata ai capigruppo consiliari.

Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **PERRONE FRANCESCA** in data **17/10/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**,
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **PERRONE FRANCESCA** in data **17/10/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**,
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Avv. QUARTO FABRIZIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3615

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **GALLO SABINO** attesta che in data 18/10/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Massafra, li 18/10/2022

Il Firmatario la pubblicazione
GALLO SABINO



CITTA' DI MASSAFRA

PATTO DI INTEGRITA'

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun concorrente alla gara. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

--	--

Tra il Comune di Massafra – con sede legale e domiciliato ai fini del presente atto in Massafra alla Via Giuseppe Livatino n.c. 18 (di seguito e per brevità anche “Comune” o “Stazione Appaltante” o “Amministrazione aggiudicatrice”) C. F. 80009410731 e Partita IVA 00858770738

e

..... (di seguito per brevità “Ditta” o “Operatore economico”) con sede legale in Via n..... C.F. e partita IVAiscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale dial n° in persona di, nato a il, in qualità di munito dei relativi poteri

Richiamati

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1 comma 17;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera CIVIT (ora A.N.AC.) n. 72/2013, punto sub 3.1.13;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 4/2012;
- la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016; -la delibera ANAC n.1374 del 21 dicembre 2016;

- le Linee guida n.15 ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.494 del 05 giugno 2019;
- Il Codice Etico e comportamentale del Comune di Massafra, adottato con D.G.C. n. 44 del 30.03.2015;
- l'art.83-Bis (Protocolli di legalità) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 introdotto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L.11 settembre 2020, n.120;
- la delibera ANAC n.1120 del 22 dicembre 2020;

Premesso che

1. Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Massafra adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016, sia sopra che sotto soglia comunitaria;
2. Per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
3. Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto stipulato con il Comune;
4. Con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella:
 - documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
 - lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto si intende garantire una corretta e trasparente esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
5. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, MePA di Consip S.p.A. nonché l'iscrizione ad altri mercati elettronici riconosciuti dalla normativa, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità;
6. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;

7. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del Comune di Massafra e, in generale al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D. Lgs. N.165/2001 e ss.mm.ii.) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art.1 Ambito di applicazione

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del Patto.

Art. 2 Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Il presente Patto, firmato digitalmente quale accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'operatore economico condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara contrassegnata in intestazione, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente firmato digitalmente è regolarizzabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Il summenzionato Patto deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente autorizzata e deve essere inserito nella busta contenente la Documentazione amministrativa. Nel caso di R.T.I./Consorti ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da tutte le imprese aderenti al R.T.I./Consortio o Rete di impresa. Nel caso di Consorti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, il documento deve essere presentato, oltre che dal Consortio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio. È assimilata a tale tipologia di Consortio, la Rete di Imprese

dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica e dal Consorzio). Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e.

3. Il sottoscritto operatore economico:

- a. *“dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;*
- b. *dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;*
- c. *dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;*
- d. *dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;*
- e. *si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto;*
- f. *si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima;*
- g. *si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.*

- b. l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.*
- i. dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento del Comune di Massafra, approvato con D.G.C. n. 44 del 30.03.2015 e pubblicato su "Amministrazione Trasparente - < Codice di comportamento > e di impegnarsi a rispettare i principi in esso enunciati.*
- j. la sottoscritta ditta si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012 e s.m.i.*
- k. la sottoscritta ditta si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera o del servizio o della fornitura, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere gli obblighi di cui sopra.*
- l. la sottoscritta ditta si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento".*

Art. 3 Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice (individuata nella Ripartizione a cui è attribuita la responsabilità del procedimento):
 - a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale del Comune di Massafra e, anche dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza vigente, ora confluito nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (c.d PIAO);

- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti, la commissione di gara siano rispettate le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
- i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
3. Il personale del Comune, nonché tutti i soggetti che in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti di terzi, o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne influenzare l'attività esterna, impiegato in ogni livello nell'esecuzione della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, le cui finalità condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto e, di conseguenza, ai sensi delle Linee Guida n. 15 *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"*, parte II – Obblighi dichiarativi e di comunicazione, paragrafo 6 *"Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara"*, *"rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, rendono una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000"*. *"La comunicazione è resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data"*.

Il personale dipendente rende la dichiarazione suddetta al proprio Dirigente.

I Dirigenti rendono la dichiarazione suddetta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Art. 4 Violazione del Patto di integrità

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
 - d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non

superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione aggiudicatrice in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto.

2. La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica con l'applicazione, in concreto, delle sanzioni secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 4 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che la stazione appaltante, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D. Lgs. 104/2010. La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 4 lett. a), b), c), d). L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 1 lett. c) del presente articolo.
3. Il Comune di Massafra, nel caso ravvisi violazione del Patto di Integrità, tramite il Dirigente interessato, provvede alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e/o giustificazioni. Decorso infruttuosamente, il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, inammissibili o irricevibili, il Dirigente disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Ente Comune il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 5 Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili e le penali previste resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni e alla scadenza del periodo di garanzia in quanto fornito. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 6 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di integrità tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici, sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente secondo i criteri di legge.

Il presente documento costituisce parte integrante della documentazione necessaria per partecipare alla gara.

Il Presente patto di Integrità sarà parte integrante e sostanziale del contratto, anche se ad esso non materialmente allegato.

Luogo e data _____

TIMBRO DELLA DITTA

Firma del Legale Rappresentante

Il Dirigente _____

Il sottoscritto ("Operatore economico") _____ quale procuratore e legale rappresentante dichiara:

- di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 della presente scrittura e dichiara, altresì, di aver perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 2, punto 6, 7, 8 e articolo 4, co.1.

Luogo e data _____

TIMBRO DELLA DITTA

Firma del Legale Rappresentante
